**REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI**

**Art. 1**

**Costituzione e composizione.**

Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, può costituire al suo interno le seguenti commissioni permanenti:

1. Territorio, urbanistica e lavori pubblici;
2. Attività economiche e lavoro;
3. Bilancio, programmazione, statuto e regolamenti;
4. Istruzione, cultura, turismo e sport
5. Servizi sanità ed assistenza

Le commissioni sono composte ciascuna da sette membri, che si riuniscono in sede consultiva o referente rispetto alle delibere di competenza del Consiglio e, nei casi indicati dal presente regolamento, in sede redigente.

La suddivisione dei commissari tra le forze politiche presenti in Consiglio è effettuata, con il criterio proporzionale, in relazione al numero complessivo dei commissari.

Ai sensi dell’art. 6 dello Statuto, adeguato alla legge n. 215/2012, “il Comune garantisce la presenza di entrambi i sessi … nelle commissioni consiliari”.

Il Consiglio Comunale provvede alla composizione delle commissioni, determinando la distribuzione dei posti spettanti alle forze politiche all'interno delle stesse, nel rispetto dei commi precedenti e provvedendo alla contestuale nomina.

I gruppi Consiliari hanno diritto a essere rappresentati da almeno un consigliere in ogni Commissione.

Ogni Consigliere Comunale può rinunciare a far parte delle Commissioni Consiliari Permanenti, comunicandolo in forma scritta al Sindaco, purché il suo Gruppo Consiliare garantisca la presenza di almeno un Consigliere in ogni Commissione.

Eventuali sostituzioni di componenti delle commissioni, a qualsiasi titolo decaduti, potranno essere effettuate dal Consiglio Comunale, nel corso di ogni tornata amministrativa, esclusivamente su segnalazione dei responsabili delle forze politiche presenti in Consiglio Comunale.

Le commissioni eleggono nel loro seno il Presidente ed il Vice Presidente.

I componenti delle commissioni vengono eletti con votazione palese in presenza di accordo unanime dei capigruppo su di una lista di nomi pari al numero dei commissari da eleggere.

In caso di non accordo, si procede con votazione segreta e con voto limitato ad un nome. Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fatta salva la riserva per la minoranza e nel rispetto della sua designazione. In caso di parità di voti, viene eletto il più anziano di età.

Le commissioni permanenti operano con le stesse prerogative del Consiglio Comunale, fatta eccezione che per l'adozione di atti deliberativi che resta di esclusiva competenza del Consiglio, avendo le commissioni unicamente poteri consultivi.

**Art. 2**

**Funzionamento delle commissioni permanenti**

Le commissioni si riuniscono, ogni qualvolta lo decida il Presidente, di intesa con il Vice Presidente, oppure lo chieda il Sindaco, la Giunta o il Consiglio, oppure ne facciano richiesta almeno tre membri; in ogni caso dovranno essere indicati gli argomenti di cui si propone l'esame e la discussione. Tali argomenti saranno comunicati ai singoli membri con l'avviso di convocazione che, a firma del Presidente, dovrà essere trasmesso, a cura degli uffici comunali, almeno cinque giorni prima della data fissata, salvo il caso di urgenza in cui il termine può essere ridotto a 24 ore. La modalità di trasmissione della convocazione deve essere in via prioritaria quella informatica, a meno che il consigliere non faccia espressamente richiesta di trasmissione cartacea con recapito presso il proprio domicilio.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato all'Albo Pretorio informatico e sul sito web del Comune.

Ciascun membro può richiedere che un argomento sia iscritto nell'ordine del giorno della seduta successiva.

I Consiglieri assenti dalla riunione della Commissione Consiliare Permanente di cui fanno parte possono essere sostituiti a tutti gli effetti dal proprio Capogruppo o da un altro Consigliere del medesimo gruppo da questi delegato per iscritto

Ogni componente della commissione rappresenta, sia agli effetti della validità della seduta, sia per le votazioni, il numero di consiglieri del rispettivo gruppo di appartenenza. Qualora un gruppo sia rappresentato, all’interno delle commissioni, da più di un consigliere, ognuno di essi esprime perciò voti pari al numero dei consiglieri facenti parte del suo gruppo consiliare, diviso il numero dei membri, componenti la commissione, appartenenti al gruppo medesimo

Le adunanze delle Commissioni in prima convocazione sono valide con la presenza di un numero di componenti che assicuri la presenza della maggioranza della rappresentatività, secondo il criterio di cui al comma precedente.

Le adunanze in seconda convocazione fanno seguito ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale ed esclusivamente per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno di quella riunione. Le adunanze in seconda convocazione sono valide purché intervengano componenti che assicurino la presenza di almeno un terzo della rappresentatività, secondo il criterio di cui sopra.

Le decisioni per essere approvate richiedono la prevalenza dei voti favorevoli sui contrari, conteggiati secondo il criterio di cui sopra; gli astenuti non vengono computati a tal fine; è fatta salva la prassi del computo dei voti in occasione di votazioni a scrutinio segreto, secondo la giurisprudenza corrente.

**Art. 3**

**Competenze**

Le commissioni permanenti, in relazione alle materie di attribuzione, si esprimono in ordine ai regolamenti, alle forme di gestione dei servizi pubblici locali e in generale sulle proposte di deliberazione di particolare importanza di competenza del Consiglio.

Il Consiglio Comunale, al momento dell’istituzione delle commissioni, o in tempi successivi, può integrare o modificare le competenze stabilite nel presente regolamento, al fine di tenere conto di eventuali nuove competenze attribuite dalla legge al Consiglio.

Le commissioni possono avvalersi della collaborazione di funzionari dell'Amministrazione e di consulenti esterni. Le commissioni, nell'esercizio delle loro funzioni, possono delegare ad uno o più membri la facoltà di espletare indagini, sopralluoghi, ricerche di studio od altre attività inerenti alle specifiche competenze. . Inoltre le commissioni potranno riunirsi congiuntamente per l'esame di problemi di comune interesse nonchè delegare a sottocommissioni miste l'esercizio di determinate attività di studio, ricerca ed indagine afferenti ai suddetti argomenti.

Il Sindaco e gli assessori a titolo consultivo hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni in ordine alla trattazione di temi attinenti alle rispettive competenze, ed a tal fine debbono essere invitati alle riunioni delle medesime.

Il Segretario Generale e gli altri responsabili possono partecipare ai lavori delle commissioni in funzione di assistenza in ordine alla trattazione di materie di loro competenza e, a tal fine, devono essere invitati alle riunioni delle medesime.

Ai lavori delle commissioni partecipa un dipendente dell'Amministrazione Comunale con il compito di segretario, ove nominato. Il segretario redige il verbale della riunione che riporterà per riassunto gli interventi dei componenti e, qualora un componente ne faccia esplicita richiesta, provvederà a riportare integralmente l'intervento del componente stesso. In sostituzione del segretario e in caso di sua assenza o impedimento o mancata nomina, il verbale sarà redatto da uno dei membri della commissione designato per l'occasione.

Copia dei verbali, come sopra redatti, dovrà essere firmata dal Segretario della Commissione e dal Presidente o dal vice Presidente e reso disponibile agli amministratori per consultazione in modalità telematica sul sito web del Comune. Inoltre, il segretario cura la documentazione relativa agli oggetti all'ordine del giorno ed ogni altra attività inerente la commissione.

Le commissioni concludono il loro lavoro presentando proposte di delibere e relazioni al Consiglio Comunale per l'eventuale ulteriore dibattito in seduta generale.

Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche salvo che vi siano motivazioni di ordine pubblico ovvero riferibili ai casi in cui il consiglio debba trattare di questioni concernenti singole persone e vi sia al contempo un’effettiva e grave esigenza di riservatezza.

**Articolo 4**

**Sede consultiva o referente delle commissioni permanenti**

Le commissioni permanenti si riuniscono in sede consultiva o referente per esaminare preventivamente gli argomenti di esclusiva competenza del Consiglio Comunale e di particolare importanza, che saranno iscritti all'ordine del giorno di una successiva seduta.

Le commissioni permanenti rendono parere preventivo: - sulle proposte di deliberazione assegnate loro dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale; - sulle proposte di deliberazione rinviate loro per il parere dal Consiglio Comunale con maggioranza semplice; - sulle questioni poste loro dal Sindaco, dalla Giunta o dall'assessore competente in ordine ad iniziative sulle quali sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione; - di propria iniziativa quando lo decida la maggioranza dei consiglieri assegnati.

Nel caso in cui l'apposita seduta della commissione sia andata deserta, gli argomenti posti all'ordine del giorno possono, in base a decisione del Presidente del Consiglio Comunale, essere trasmessi all'esame del Consiglio stesso, senza ulteriore preventivo esame da parte della commissione.

Lo stesso dicasi nel caso di mancanza di costituzione delle commissioni consiiliari, così come in casi di urgenza, ovvero nei casi di mancata convocazione.

**Articolo 5**

**Sede redigente delle commissioni permanenti**

Qualora durante l'esame di una proposta di deliberazione siano presentati emendamenti al testo del dispositivo della proposta di cui trattasi e sugli stessi si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni: - pareri tecnico e contabile, qualora necessari, favorevoli; - parere favorevole dell'organo proponente il provvedimento; - parere favorevole della maggioranza della commissione, il testo del dispositivo sarà automaticamente emendato e, nella nuova formulazione, sottoposto all'esame del Consiglio Comunale.

Qualora, invece, una proposta di emendamento non riceva i pareri tecnico e contabile, qualora necessari, favorevoli sia per l'espressione contraria dei responsabili dei servizi preposti, sia per l'impossibilità dichiarata dei responsabili stessi o chi li sostituisca ad esprimere seduta stante il prescritto parere, ovvero per l'esplicito parere contrario del proponente, l'emendamento sarà trasmesso al Consiglio Comunale per il voto definitivo, dopo che la commissione si sia comunque espressa in modo favorevole o sfavorevole all'emendamento stesso.